

COMUNE DI RIVELLO

PROVINCIA DI POTENZA

Regolamento Commissione comunale Pari Opportunità



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità, in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, della Legge 10 aprile 1991 n.125, della Legge n. 215 del 2012 recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali... omissis...*”. In attuazione dei principi di parità e uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione italiana, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire il riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. La Commissione promuove le pari opportunità contro ogni forma di discriminazione.
2. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l’attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra cittadini, sanciti dalla Costituzione.

Art. 2 FINALITÀ

1. La Commissione comunale per le Pari Opportunità è considerata come uno strumento operativo di partecipazione del Comune di Rivello al fine di garantire pari opportunità tra tutti i cittadini e per promuovere azioni positive volte al contrasto di ogni tipo di discriminazione. Promuove inoltre azioni di pace volte a favorire l’incontro con gli “altri” ed a promuovere le politiche di accoglienza.

ART. 3 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 esplica le seguenti funzioni:
 - promuove e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
 - promuove azioni positive contro ogni discriminazione che nei fatti impedisce l’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini;
 - svolge indagini e ricerche sulla condizione femminile nell’ambito comunale in riferimento a tutti i settori della vita sociale, politica ed economica in modo da consentire la realizzazione di azioni che favoriscano una maggiore presenza femminile in tutti i settori;
 - collabora con la giunta e con le istituzioni presenti sul territorio per iniziative di carattere generale nelle materie di competenza della Commissione;
 - promuove iniziative e attività che favoriscono la promozione di pari opportunità, anche in collaborazione con enti pubblici, sindacati, associazioni, nonché con tutti coloro che a vario titolo si occupano di condizione femminile e inclusione sociale;
 - promuove una rete organica di servizi per tutti i componenti della famiglia al fine di favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali anche mediante una nuova organizzazione del lavoro;
 - promuove forme di sostegno alla mono e bigenitorialità, anche indipendentemente dal genere della coppia genitoriale;
 - deve essere ascoltata, su propria richiesta, sulle questioni relative alla parità di genere e all’inclusione sociale;
 - riconosce il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito, e rivolto all’infanzia e all’età avanzata.
2. La Commissione in relazione all’amministrazione comunale, per la realizzazione delle sue finalità:
 - su richiesta, riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio;
 - può esprimere parere non vincolante su: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo, patti territoriali, nonché su tutto ciò che abbia una ricaduta diretta o indiretta sulle questioni di pertinenza della commissione;
 - può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità;

- opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale non utilizzino atteggiamenti stereotipati di discriminazione dell'immagine femminile e pertanto opera controlli sul materiale propagandistico esposto su plance comunali;
- al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono nei fatti l'uguaglianza, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali. La Commissione trasmette la proposta all'organo competente che entro trenta giorni deve esprimersi in merito.

3. La Commissione predispone:

- un documento programmatico per l'anno successivo e lo invia al Sindaco entro il 31 Ottobre di ogni anno;
- una relazione dell'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE.

1. La Commissione è così composta:

- Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, componenti di diritto;
- n. 4 componenti designate dal Consiglio comunale di cui 3 in rappresentanza della maggioranza consiliare e 1 in rappresentanza della minoranza;
- n. 3 componenti individuate tra le cittadine residenti impegnate nel mondo della politica e delle associazioni. In particolare donne impegnate nei partiti politici, nei sindacati, nelle associazioni datoriali e in associazioni politico-culturali che si impegnano sul terreno dell'inclusione sociale, dell'accoglienza e dell'intercultura nonché sul terreno dell'identità di genere.

2. Ai fini dell'individuazione delle 3 componenti di cui al comma precedente sarà predisposto apposito avviso pubblico per permettere alle cittadine interessate di far pervenire le proprie candidature. Le candidature saranno esaminate dal Sindaco, da un Consigliere di maggioranza e uno di minoranza, su designazione dei relativi capigruppo, che stileranno una lista che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale. Il Consiglio sceglierà i nominativi da inserire nella Commissione comunale Pari Opportunità e formerà un elenco di nominativi dal quale si attingerà in caso di sostituzioni. Il Sindaco procede alla nomina della Commissione.

ART. 5 - DURATA

1. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e rimane in carica fino alla composizione della nuova, che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla proclamazione del Sindaco.
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive di una componente può comportare la decadenza dalla carica.
3. A seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della commissione stessa, il Sindaco provvederà a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

ART. 6 - ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. Sono organi della Commissione la Presidente e l'ufficio di Presidenza composto dalla Presidente e dalla Vice-presidente.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE

1. Nella sua prima riunione la Commissione, regolarmente convocata dal Sindaco, procede all'elezione della Presidente con il voto della maggioranza dei componenti. Nella stessa seduta si procede all'elezione di una Vice-Presidente.
2. La Presidente:
 - rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
 - convoca e presiede le sedute;
 - affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse;

- definisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti; ciascun componente inoltre può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 8- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:
 - la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee;
 - la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.
3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese. Su richiesta di un terzo dei presenti si può procedere a voto segreto. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto della Presidente.

ART. 9- RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione, di consultazione con:
 - il CUG del Comune di Rivello o al quale aderisce il Comune di Rivello;
 - la Commissione per le Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale di Potenza;
 - la Commissione regionale per le Pari Opportunità;
 - le Commissioni istituite nelle altre Province e presso altri Comuni della Provincia;
 - istituti di ricerca, Università, associazioni, con competenze specifiche sui diritti della donna, sulle tematiche dell'inclusione, dei diritti inalienabili e sulle tematiche della pace;
 - la Comunità Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

ART.10 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. La Commissione opera gratuitamente e può riunirsi, ordinariamente, nella casa comunale.
2. Per la realizzazione di specifiche attività proposte dalla Commissione, assunte a programmazione e approvate dal Comune, si provvede con specifici stanziamenti di bilancio.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio Sociale Comunale è competente per la gestione dell'attività tecnico-amministrativa funzionale alla realizzazione delle attività approvate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.